

Oggi 22 marzo 2019, alle ore 21, presso la sede sociale in Pietrafitta (PG) via Roma n. 19, si è riunita l'assemblea dei soci dell'associazione "PRO-MUSEO LUIGI BOLDRINI - ONLUS".

L'assemblea è stata regolarmente convocata in data 6 marzo 2019 tramite comunicazione e-mail.

L'assemblea di oggi è in seconda convocazione in quanto, la prima del giorno 20 marzo 2019 è andata deserta.

L'assemblea ha il seguente

ordine del giorno

1. Relazione del presidente
2. rinnovo del consiglio direttivo
3. approvazione delle modifiche allo statuto per l'adeguamento alla nuova legge sugli Enti del Terzo Settore
4. varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'assemblea Carlo Giovinchi. Funge da segretario Giancarlo Ceccarelli.

Il presidente prende atto della presenza di n. 17 soci come risultanti dal foglio presenze allegato e tra essi della presenza di n. 6 consiglieri e del revisore dei conti. Non ci sono deleghe di soci assenti. Pertanto, dichiara l'assemblea validamente costituita ai sensi dell'articolo 9 dello statuto.

A questa assemblea sono stati invitati sia i soci che tutti coloro che sono interessati alle vicende del museo.

L'assemblea è stata divisa in due parti:

- una prima parte in cui si è parlato dell'attuale situazione e delle prospettive future.
- una seconda parte in cui si è proceduto ad assumere le delibere poste all' o.d.g. ed alla quale hanno partecipato solo i soci.

Passando al primo punto all'o.d.g. il presidente svolge la propria relazione illustrando la situazione dell'associazione, e sintetizza l'attività svolta, frenata dalla chiusura del museo avvenuta nel 2015. In previsione dell'imminente riapertura del museo sottolinea che il compito principale del prossimo consiglio direttivo sarà quello di individuare e definire eventuali collaborazioni con il soggetto che gestirà il museo, oggi Sistema Museo e a breve il Polo Museale.

A seguire interviene il Sindaco del Comune di Piegara, Dott. Roberto Ferricelli, il quale illustra nei dettagli la situazione giuridica e di fatto del museo: Le vicende economiche e finanziarie della società Valnestore Sviluppo srl, l'attuale situazione in cui il Comune ha preso in comodato la struttura museale ed è in attesa della consegna della collezione dei reperti fossili da parte della Soprintendenza, il che consentirà di riaprire ufficialmente il museo al pubblico affidando la gestione temporanea alla cooperativa Sistema Museo con la quale il Comune ha già una convenzione per la gestione museale di altri musei del territorio. Gestione provvisoria, in quanto non appena terminati alcuni lavori di completamento il museo sarà trasferito a titolo di proprietà al Polo Museale dell'Umbria che ne curerà la gestione in proprio. Sottolinea che l'obiettivo da

perseguire è quello di consegnare al Polo Museale il museo pienamente funzionante e non chiuso. Invita i soci dell'associazione a proseguire l'impegno verso il museo e si dichiara ottimista per eventuali accordi di collaborazione con i soggetti gestori del museo.

Terminato l'intervento del Sindaco, vengono invitati i presenti ad esprimere commenti e proposte.

Prendono la parola alcuni dei presenti i cui interventi vengono così sintetizzati:

- scetticismo sul futuro soggetto gestore del museo. Non dovrà essere una gestione minimalista di semplice biglietteria. È necessaria la presenza costante di guide qualificate. Necessita di una attività di divulgazione, di sviluppo, pensando in particolare al laboratorio per il restauro. I fossili necessitano di manutenzione. Necessità di coinvolgere i giovani. (Adria Faraone)
- necessità di una migliore protezione dei reperti esposti. Il museo deve essere un luogo della memoria quindi legato al territorio e vivo che racconti la storia. Deve essere gestito da persone competenti. (Pierpaolo Mariani) il quale porta a conoscenza la realizzazione di un libretto fotografico realizzato con la famiglia Boldrini incentrato sui fossili all'epoca giacenti nei locali dello stesso Gigino Boldrini.
- Il museo deve essere luogo di espansione e divulgazione della cultura e quindi gestito da persone competenti. (Giulio Mancinelli)
- Rammarico del mancato interesse della popolazione di Pietrafitta (Silvana Mancinelli. Gianfranco Giovacchini).
- Necessità di sopravvivere in un panorama competitivo molto vivace e quindi necessità di comunicare i contenuti museali. Necessità di strategie di promozione e di comunicazione. Preoccupazione per la nuova riapertura del museo senza una strategia il che può rivelarsi un boomerang. (Cristina Mencaroni)

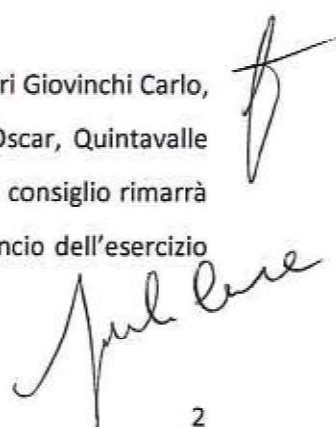
Segue la replica del sindaco che prende atto degli spunti di riflessione emersi dagli interventi, e considerate le perplessità evidenziate sulla prossima riapertura, non esclude il suo differimento anche di qualche mese se questo servirà per una migliore riuscita della nuova fase di vita del museo.

Terminata la prima parte dell'assemblea, rimasti in sala solo i soci, si procede con gli altri punti all'o.d.g.

Al secondo punto è previsto il rinnovo del consiglio direttivo. Viene chiesto ai soci chi fosse disponibile per essere eletto a tale carica. Risultano candidate undici persone.

Preso atto di questo, l'assemblea, all'unanimità, delibera di fissare il numero dei componenti del consiglio direttivo in undici persone.

Sempre all'unanimità, l'assemblea nomina a far parte del nuovo consiglio direttivo i signori Giovinchi Carlo, Giovacchini Gianfranco, Ceccarelli Giancarlo, Faraone Adria, Ceccarelli Anna, Ferricelli Oscar, Quintavalle Francesca, Betta Milena, Mancinelli Silvana, Mencaroni Cristina, Capanna Bruno. Il nuovo consiglio rimarrà in carica per tre anni sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021.



In merito all'organo di controllo, l'assemblea, considerato che per il momento non sussiste l'obbligo, all'unanimità delibera di non procedere a nessuna nomina.

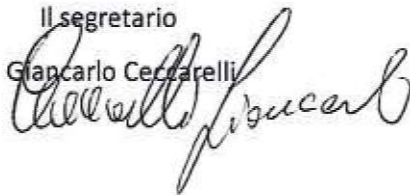
Terzo punto. L'assemblea, presa visione dello statuto dell'associazione, adeguato alle nuove norme stabilite per gli Enti del Terzo Settore dal D. Lgs. N.117 del 3 luglio 2017 come modificato dal D. Lgs. N. 105 del 3 agosto 2018, lo approva all'unanimità ed autorizza il consiglio a procedere all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Quarto punto – varie ed eventuali. Il presidente fa presente la necessità che l'assemblea determini l'ammontare della quota annuale che ciascun socio dovrà versare all'associazione. L'assemblea, all'unanimità delibera che, a partire dall'anno 2019, la quota sociale annua da versare sarà di € 10,00 (dieci).

L'assemblea viene chiusa alle ore 11,30, non essendovi altro essendovi da deliberare.

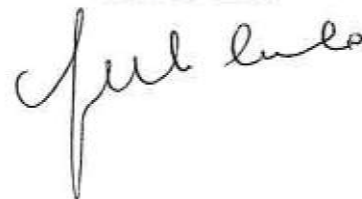
Il segretario

Giancarlo Ceccarelli



il presidente

Carlo Govinchi



ESENTE DA BOLLO AI SENSI DELL'ART 82 c5 D. LGS 117/2017

ODV n. 900 REGISTRO VOLONTARIATO



pli. N. 4

Agenzia
Contrate

Direzione Provinciale di Perugia

Ufficio Provinciale di Perugia

Registrazione Mod. 3°

2894

11-1-2019

Addetto al Servizio

SIANO ANGELO

STATUTO

ASSOCIAZIONE PRO MUSEO LUIGI BOLDRINI

SEDE COSTITUZIONE DURATA OGGETTO SOCIALE

ART. 1)

E' costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE PRO MUSEO LUIGI BOLDRINI ODV" Organizzazione Di Volontariato. Fino al momento in cui l'associazione sarà iscritta nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) nella ragione sociale seguirà ad essere indicato l'acronimo di ONLUS.

ART. 2)

L'Associazione ha sede legale in Pietrafitta (PG) Via Roma n.19, ha durata a tempo indeterminato.

Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3)

L'Associazione non ha fini di lucro.

È vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4)

L'associazione ha come oggetto esclusivo o principale l'attività di interesse generale di cui all'art. 5 lettera i) del D. lgs. 3 luglio 2017 n. 117 recante il codice del Terzo settore, rivolta al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

L'attività sarà svolta prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

l'attività di cui all'art. 5 lettera i) di cui sopra prevede "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al presente articolo" In particolare, l'Associazione ha come fine principale la tutela, la promozione e la valorizzazione del Museo Paleontologico "Luigi Boldrini" sito in Pietrafitta (PG) - attraverso la promozione di tutte le attività che possano contribuire:

- allo sviluppo, fruibilità e gestione del Museo
- alla visibilità del Museo,
- ad esaltare il contesto in cui il Museo è inserito.
- alla divulgazione della sua presenza ed importanza.

RAPPORTI CON ENTI ED ISTITUZIONI –

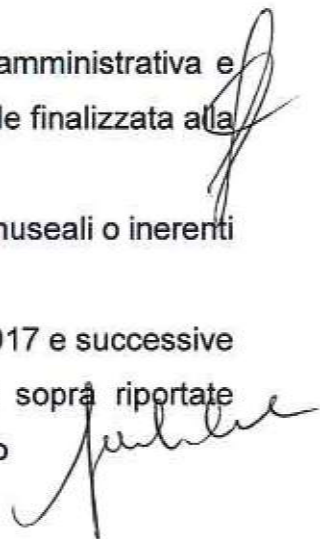
L'associazione, nata spontaneamente e senza fini politici e/o di lucro, si pone, in relazione alle Istituzioni giuridicamente rilevanti nella gestione museale, come un interlocutore nato spontaneamente sul Territorio, primo interlocutore da e verso la comunità, rappresentativo di istanze e proposte derivanti dal territorio stesso.

In tale veste dichiara la completa disponibilità a forme di confronto sulla gestione del Museo, nonché la propria idoneità e legittimità a presentare progetti e proposte di sviluppo dello stesso e del suo contesto.

L'associazione Interpas Pro-loco di Pietrafitta, espressione massima dell'associazionismo locale, riconosce le finalità dell'associazione riconoscendo la Pro Museo Luigi Boldrini come primo interlocutore delle istituzioni in tutti i progetti di sviluppo e valorizzazione del Museo e del suo contesto. Nell'ambito degli scopi sociali, l'Associazione:

- potrà promuovere ogni iniziativa socio-culturale ed ogni attività promozionale reputata opportuna per il conseguimento delle finalità. A tale scopo l'Associazione si potrà avvalere di forme di collaborazione con altri Organismi/Associazioni, nel rispetto delle finalità del Museo, della sua immagine e della sua integrità.
- potrà altresì promuovere ogni iniziativa ed attività, consentita anche in via amministrativa e dinanzi all' autorità giudiziaria, civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile finalizzata alla gestione ottimale del Museo ed al suo sviluppo.
- potrà svolgere, in regime di convenzione con l'ente proprietario, alcuni servizi museali o inerenti al museo.

L'Associazione conformemente a quanto stabilito dall'art 6 del D. Lgs. n. 17/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate secondo criteri e limiti stabiliti nel Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo



L'Associazione conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs. N. 117/2017 realizza le attività di interesse generale sopra individuate in forma di azione volontaria, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

SOCI

ART. 5)

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L'associazione può inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art. 36 del citato D.Lgs. n 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6)

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge) che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di interesse generale previsti dal presente statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- Condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione;
- Accettare il presente statuto ed i Regolamenti interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 7)

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti, ad eccezione dei soci minorenni, possono intervenire con diritto di voto nelle assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali anche tramite professionisti di fiducia. La richiesta dovrà essere fatta al presidente del consiglio direttivo che dovrà permetterne l'accesso entro 60 giorni. Eventuali estratti saranno fatti a loro spese.

ART. 8)

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo e-mail cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.
- dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare entro trenta giorni su tale domanda. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 9)

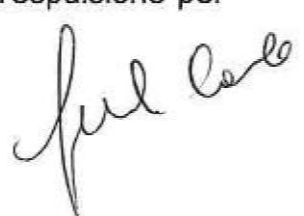
I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione stabilita dal Consiglio Direttivo ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni rese dagli organi sociali.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART.10)

Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa annuale. Apposito regolamento interno (adottato in conformità al presente statuto) potrà disciplinare criteri, limiti, condizioni dell'espulsione per morosità da parte del Consiglio Direttivo.

c. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci la quale, se non appositamente convocata nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11)

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Organo di controllo solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30 D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

ART. 12)

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

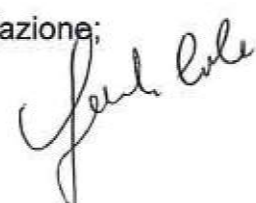
All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del consiglio e degli altri organi dell'associazione;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d. approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività dell'associazione;
- e. deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi;
- g. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;
- h. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- i. deliberare sullo scioglimento, la trasformazione la fusione o scissione dell'associazione;
- j. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

ART. 13)

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata, con almeno otto giorni di preavviso, in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi ossa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

L'assemblea può essere convocata sia presso la sede che altrove, purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 un terzo dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente e sarà assistito da un segretario verbalizzante.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 14)

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art 21 cod. civ.

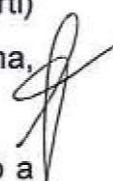
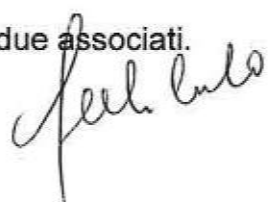
L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati, in seconda convocazione da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare oltre a se stesso sino ad un massimo di altri due associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 15)

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

ART. 16)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di cinque ad un massimo di venti consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un componente del Consiglio Direttivo, il consiglio provvede alla sua sostituzione. Il consigliere così eletto rimane in carica fino alla naturale scadenza dell'intero consiglio.

Se vengono meno la maggioranza dei consiglieri dovrà essere convocata l'assemblea dei soci per la nomina dell'intero consiglio.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più consiglieri delegati o un comitato esecutivo fissandone le relative competenze.

Il consigliere che risulta assente per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio, senza giustificato motivo riconosciuto tale dal consiglio, decade dalla carica.

ART. 17)

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti.

ART. 18)

Il Consiglio Direttivo:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'F. Bello', is written over the right side of the text, specifically over the words 'Le deliberazioni si adottano' in the ART. 17 section.

- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori: consulenti, dipendenti personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f. delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci);
- g. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 19)

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno cinque giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente.

ART. 20)

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

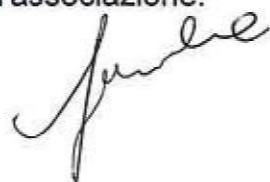
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 21)

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.



Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 22)

L'Organo di Controllo, qualora istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento Interno;
- controlla l'amministrazione dell'Associazione;
- accerta la tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;

L'Organo di Controllo può nell'ambito delle sue funzioni assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio.

I membri dell'organo di controllo sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 23)

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c eventuali erogazioni, donazioni, lasciti;

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da.

- a dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b dai contributi dei privati;

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script. It appears to be a personal signature, possibly of a member or official of the association, located in the bottom right corner of the document.

- c dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- f da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h entrate derivate da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, e sottoscrizioni a premi;
- i altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- j proventi derivanti da raccolte fondi.

ART.24)

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 25)

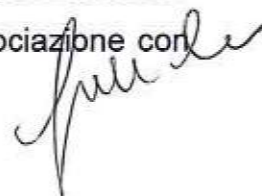
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci dell'Associazione.

I libri dell'associazione sono consultabili dal socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 26)

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio, redatto ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale economica e finanziaria dell'Associazione con



distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni contribuiti e lasciati ricevuti.

ART. 27)

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni ricorrenze o campagne di sensibilizzazione redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare anche a mezzo di relazione illustrativa in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 28)

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 29)

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.lgs. n. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30)

ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

l'attività prestata in modo personale e spontaneo dai volontari, tramite l'associazione, deve essere gratuita e senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Al volontario possono essere rimborsate, da parte dell'associazione, soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.



ART: 31)

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il Presidente



Il segretario


ESENTE DA BOLLO AI SENSI DELL'ART. 82 c 5 D. LGS. 112/2017

ODV N° 900 REGISTRO VOLONTARIATO